




CITTÀ DI FOLIGNO

Responsabile per la Prevenzione della
corruzione e per la Trasparenza



Ai Dirigenti comunali
 - sede

e, p.c. Al Sindaco
 - sede

 Agli Assessori comunali
 - sede

Foligno, 14 luglio 2016

Oggetto: *Novità in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione introdotte dal D.Lgs. 97/2016.*

Si fa seguito alla precedente circolare del 31/03/2016 in materia di indicazioni operative per l'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 ove si preannunciava l'imminente entrata in vigore di uno dei decreti attuativi della riforma "Madia" di cui alla Legge 124/2015, in particolare relativo alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione.

Come è noto, con D.Lgs. 97/2016, in vigore dal 23/06/2016, il Governo ha approvato tale decreto che apporta significative modifiche nelle materie in oggetto.

In particolare in materia di trasparenza, il legislatore, in base a principi di semplificazione, ha snellito alcuni adempimenti, ne ha puntualizzati o integrati altri, ha introdotto, infine, per finalità di "accessibilità totale", una forma nuova di accesso civico, di matrice anglosassone, definito Freedom of Information Act (FOIA).

In base a quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 del Comune di Foligno (di seguito, P.T.P.C.), in data 14 e 16 giugno 2016 si sono svolte due giornate di formazione specifica dedicate a tali novità e destinate ai dirigenti dell'Ente, alle posizioni organizzative ed ai responsabili di servizio. Come già raccomandato in tali sedi, siete invitati a replicare tali incontri di approfondimento nell'ambito delle Aree da ciascuno dirette con tutto il personale assegnato; ad ogni buon conto, si fa presente che il materiale didattico (*slides*) utilizzato per la formazione è in corso di pubblicazione sulla intranet comunale, nella colonna di destra "documenti e comunicazioni", alla voce "attività formative".

Da ultimo, in data 5/7/2016 si è riunito il Tavolo di Monitoraggio previsto dall'art. 21 del P.T.P.C. anche per fare il punto sulle ultime riforme.

Le principali novità possono essere così riassunte:

1) Trasparenza (modifiche al D.Lgs. 33/2013):

- in relazione all'ambito di applicazione della normativa sulla trasparenza, il nuovo articolo 2bis del D.Lgs. 33/2013 definisce con criteri chiari e puntuali quali sono gli enti di diritto privato (associazioni, fondazioni, etc.) che ricadono sotto l'applicazione di tale normativa; in particolare, attraverso criteri basati sull'importo dei bilanci e sulle nomine degli organi, viene sensibilmente ristretto il campo degli enti privati soggetti a tutti gli obblighi di trasparenza;
- il nuovo art. 4bis introduce nuovi obblighi di pubblicazione in materia di pagamenti;
- il nuovo accesso civico (artt. 5 e 5bis), per il quale si prevede un periodo di sei mesi prima dell'attuazione, prevede la possibilità da parte di chiunque, a prescindere dall'esistenza o meno di uno specifico interesse giuridicamente rilevante e quindi senza obbligo di specifica motivazione, di richiedere alla P.A. dati o documenti anche ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria; l'istanza va presentata all'ufficio che detiene i dati o all'Urp; se si tratta di dati a pubblicazione obbligatoria (già oggetto del "vecchio" accesso civico) l'istanza va presentata al Responsabile per la trasparenza; vi è in capo all'Ente un obbligo di risposta, senza possibilità di silenzio-rigetto. La riforma mantiene l'istituto del diritto di accesso di cui alla legge 241/1990, per cui è importante capire quali siano i rapporti fra i due diversi istituti.

Si può dire in proposito che la differenza sostanziale di tale nuova forma di accesso civico rispetto al diritto di accesso agli atti amministrativi è rilevabile nell'ambito dei limiti che la normativa prevede nei due casi. Per il nuovo accesso civico vi sono ipotesi di limitazione apparentemente più ampie rispetto a quelle del diritto di accesso, ma per avere maggiore chiarezza in merito occorre attendere l'emanazione, da parte dell'ANAC, delle Linee guida previste dal comma 6 del citato articolo 5.

L'art. 43 precisa che i dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto 97 di riforma;

- l'art. 9bis prevede, al fine di evitare duplicazioni, che entro un anno dall'entrata in vigore della riforma alcune specifiche banche dati (allegato B del D.Lgs. 97/2016) debbano essere utilizzate da tutti gli Enti tenuti a trasmettere al relativo titolare le informazioni necessarie; si tratta di banche dati detenute da autorità centrali in materia di personale e contrattazione, incarichi esterni, società partecipate, patrimonio pubblico, costi della politica, bilanci e consuntivi, appalti.
- il Programma per la trasparenza viene eliminato come autonomo documento (art. 10), sostituito da apposita sezione nell'ambito del P.T.P.C., come peraltro già avviene nel Comune di Foligno;
- gli obblighi di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 14 vengono estesi ai Dirigenti dell'Ente; sino ad ora la normativa prevedeva comunque il deposito di tali dati presso il Responsabile per la prevenzione della corruzione, non la loro pubblicazione; inoltre devono essere consegnati e successivamente pubblicati anche tutti gli altri emolumenti percepiti dai dirigenti a carico della finanza pubblica. In relazione a tali nuovi obblighi, in caso di inadempimento, sono state introdotte all'art. 47 le sanzioni pecuniarie già previste per gli Amministratori;
- l'art. 15bis estende gli obblighi di pubblicazione per gli incarichi di collaborazione e consulenza anche alle società a controllo pubblico, pena l'inefficacia degli stessi incarichi;



- l'art. 19 richiede la pubblicazione dei criteri di valutazione delle Commissioni di concorso, nonché delle tracce prescelte per le prove scritte;
- l'art. 22 incrementa gli obblighi di pubblicazione relativi agli enti pubblici vigilati, alle società partecipate e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, precisando però, con una disposizione a dire il vero auspicata da tempo da dottrina e giurisprudenza, che non si applica il divieto di erogare somme ai soggetti partecipati in caso di mancata pubblicazione dei relativi dati in merito ai pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da tali soggetti;
- con gli artt. 23, 24 e 25 vengono eliminate alcune casistiche di pubblicazione obbligatoria, quali le autorizzazioni e le concessioni, i "dati aggregati dell'attività amministrativa" (invero concetto che non è mai stato del tutto chiaro), i dati relativi ai controlli sulle imprese;
- l'art. 31 prevede il nuovo obbligo di pubblicare gli atti del Nucleo di Valutazione, salva ovviamente la tutela della riservatezza dei dati personali, le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti su Bilancio di Previsione e Rendiconto e tutti i rilievi della Corte dei Conti riguardanti l'attività degli uffici;
- l'art. 32 elimina la pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi;
- l'art. 33, in merito alle pubblicazioni relative ai tempi di pagamento, introduce anche le prestazioni professionali e richiede di pubblicare anche l'ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici;
- gli artt. 35 e 37 eliminano gli obblighi di pubblicazione obbligatoria relativamente agli esiti delle indagini di customer satisfaction (che restano ovviamente da fare in quanto imprescindibile strumento per valutare la soddisfazione dell'utenza dei servizi pubblici), alle convenzioni quadro per l'interscambio dei dati fra PP.AA., alle modalità dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, alle determinazioni a contrattare nei casi di appalti con procedura negoziata senza previo bando;
- l'art. 38 precisa alcuni obblighi di pubblicazione relativi ai programmi delle Opere Pubbliche, sempre facendo riferimento, però, in merito a tempi, costi unitari ed indicatori di realizzazione delle opere in corso o ultimate, ad uno schema tipo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'ANAC, ad oggi non emanato; in merito a questo, però, il P.T.P.C. 2016-2018 del nostro Ente individua specifici obblighi di trasparenza già indicati puntualmente anche nella precedente circolare del 31/3/2016;
- l'art. 39 elimina l'obbligo di pubblicazione delle proposte di adozione o approvazione di Piani regolatori generali o attuativi;
- l'art. 45 puntualizza il ruolo dell'A.N.A.C., con poteri di indirizzo, impulso, controllo, ordine e sanzione.

Il D.Lgs. 97/2016 contiene anche alcune novità rispetto a quanto prevede la legge quadro 190/2012 in materia di anticorruzione. In particolare, anche qui, si ribadisce il ruolo primario dell'A.N.A.C., si stabilisce che il P.T.P.C. va inviato a tale Autorità (non più al Dipartimento della Funzione Pubblica), si stabilisce, infine, che il Nucleo di Valutazione è tenuto a verbalizzare espressamente, in sede di validazione annuale della relazione sulla performance, di aver accertato che i contenuti del P.T.P.C. siano coerenti con gli obiettivi strategico-gestionali contenuti nel piano performance e che nella misurazione e valutazione della performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza, riferendone all'ANAC.

In relazione a quanto sopra, nel corso del recente incontro con Umbria Digitale del 6/7/2016, è stato espressamente richiesto di provvedere con urgenza all'adeguamento di Ad-Web, per la parte delle maschere di caricamento dei dati in trasparenza, in relazione a quanto previsto dal nuovo



D.Lgs. 97/2016, ricevendo assicurazione che tale intervento sarà completato nel corrente mese di luglio.

Va comunque detto, a tal proposito, che in relazione ai nuovi obblighi di trasparenza, da un lato, e agli obblighi eliminati dalla riforma, dall'altro, non si ravvisano particolari problematiche di tipo procedurale in ordine all'inserimento dei dati necessari che solo in piccola parte, sul fronte degli obblighi eliminati, comportano l'utilizzo dell'applicativo Ad-Web.

Si raccomanda la piena collaborazione di tutti i Dirigenti, ciascuno per le proprie funzioni, nell'attuazione della disciplina in materia di trasparenza, come novellata dal D.Lgs. 97/2016, ricordando che il mancato rispetto della stessa è fonte di responsabilità dirigenziale e disciplinare, salvi eventuali altri profili di responsabilità.

Si raccomanda altresì di trasmettere la presente nota ai propri collaboratori, nelle forme ritenute più opportune e di vigilare, per quanto di competenza, sulla corretta attuazione delle misure in materia di trasparenza e, più in generale, di prevenzione della corruzione.

Saluti Cordiali

Il Segretario Generale
Resp. Anticorruzione e Trasparenza
Dott. Paolo Ricciarelli

